

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 4189 del 18 luglio 2012

Esclusione dalla gara per collegamento sostanziale tra imprese – Indici rilevatori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9922 del 2007, proposto da:

AMCPS A.S. (AZIENDA MUNICIPALE CONSERVAZIONE PATRIMONIO E SERVIZI AZIENDA SPECIALE), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv., con domicilio eletto presso l'avv. in Roma,

contro

SECOM S.A.A. di Ferrara Giovanni & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv., con domicilio eletto presso in Roma, via

SICURVIE SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv., con domicilio eletto presso l'avv. in Roma, via

NUOVA ISES S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

I.T. INNOVAZIONI E TECNOLOGIE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 3260 del 15 ottobre 2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sicurvie Service s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale, e di Secom S.a.s. di Ferrara Giovanni & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Azienda Municipale Conservazione Patrimonio e Servizi di Vicenza (d'ora in avanti, AMCPS o l'amministrazione appaltante) con bando del 15 febbraio 2006 indiceva un pubblico incanto, ai sensi della L.R. Veneto n. 27/03 e della L. 109/94 e s.m.i., da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. a), della indicata legge regionale, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, formulato secondo le norme e le modalità previste dal Disciplinare di gara, anche in presenza di una sola offerta (purché congrua e conveniente, con espressa previsione dell'inammissibilità di offerte in aumento), per l'appalto dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nel Comune di Vicenza, relativamente al periodo 20 marzo 2006 – 29 febbraio 2008), per un importo complessivo di €. 300.000,00 (€. 150.000,00 per ogni anno di vigenza contrattuale),

di cui € 290.000,00 per lavori a misura, soggetti a ribasso, ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

All'esito della gara, cui partecipavano 55 ditte, previa esclusione di AGV Appalti, Flavia s.r.l. e Nuova Coop. soc. a r.l. per carenza della documentazione prevista dalla lex specialis, risultava aggiudicataria provvisoria Sicurvie Service s.r.l. di Lusignano (Ce).

A seguito delle rituali verifiche, il Consiglio di Amministrazione di AMCPS, nella seduta del 29 marzo 2006, disponeva l'esclusione dalla gara di Sicurvie Service s.r.l., Ital Sem s.a.s., Nuova Ises s.r.l. e Se. Com. s.a.s., per la sussistenza dei "presupposti di violazione della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio..", essendo in particolare emerso che: a) la classifica di gara aveva visto ai primi cinque posti ditte che avevano offerto un ribasso superiore al 39% e più esattamente compreso tra il 39,889% e il 39,317% e quindi particolarmente ravvicinati; b) tre di tali ditte erano di Lusignano ed una di Caserta, che dista poca centinaia di metri da Caserta; c) le ditte classificatesi al I°, II° e IV° posto risultavano, dal Casellario Informatico dell'Autorità visionato nei giorni seguenti alla gara, essere già state escluse da una gara ad opera dell'ANAS della Sardegna per sostanziale collegamento e dichiarazione non veritiere; d) i plichi di tali tre ditte erano giunte all'AMCPS nello stesso momento a mezzo dello corriere; e) tutti i tre plichi riportavano sul frontespizio dati riepilogativi dell'appalto, quasi analoghi tra di loro, cosa non prevista dall'amministrazione, che non aveva fornito alcuna indicazione in tal senso; f) la ditta classificatasi V^ aveva la propria sede legale a Lusignano ed aveva offerto una percentuale di ribasso molto vicina a quella delle tre già citate; poiché tutte le altre ditte partecipanti della stessa Regione non avevano superato la soglia di ribasso del 30% era da escludersi che l'offerta fosse stata redatta su basi statistiche desunte da gare simili o analoghe e pertanto anch'essa doveva essere esclusa.

Tali fatti, peraltro, come risulta dalla nuova determinazione del Presidente di gara del 12 aprile 2006, con cui veniva redatta una nuova graduatoria provvisoria della gara, in cui risultava prima classificata e aggiudicataria provvisoria la società I.T. s.r.l. Innovazione e Tecnologie, venivano segnalati sia alla Procura della Repubblica di Vicenza, sia all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nella seduta del 30 giugno 2006 poi il Consiglio di Amministrazione di AMCPS, considerato che l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria I.T. s.r.l. era risultata anomala (così come quella della società Ongaro G.S. s.r.l., successivamente graduata, e delle altre ditte possibili aggiudicatari erano anomale) e rilevato che il prezzario regionale, sulla scorta del quale era stato formulato l'elenco prezzi posto a base d'asta, era carente dell'analisi dei costi, il che impediva di effettuare prontamente ed efficacemente i dovuti approfondimenti qualitativi e quantitativi delle offerte pervenute e di procedere ad una corretta aggiudicazione nei tempi utili per l'amministrazione (tanto più che le ditte partecipanti erano vincolate alla propria offerta per 180 giorni dal 14 marzo 2006), revocava il bando di gara del 15 febbraio 2006.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 3260 del 15 ottobre 2007, definitivamente pronunciando sui tre separati ricorsi, integrati da motivi aggiunti, proposti rispettivamente dalla Nuova Ises s.r.l. (NRG. 1446/2006), Sicurvie Service s.r.l. (NRG. 1447/2006) e Se. Com. s.r.l., per l'annullamento con il ricorso principale dei provvedimenti di esclusione dalla gara e con i motivi aggiunti proposti solo da Sicurvie Service s.r.l. e da Se.Com. s.r.l. anche della delibera del Consiglio di Amministrazione di AMCPS di revoca del bando di gara, dopo averli riuniti, li ha accolti.

Respinta preliminarmente l'eccezione, sollevata dall'amministrazione intimata, di improcedibilità del ricorso proposto da Nuova Ises s.r.l. per l'omessa impugnazione del successivo provvedimento di revoca del bando di gara,

sussistendo in ogni caso quanto meno l'interesse ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la partecipazione ad altre gare derivanti dalla motivazione dell'impugnato provvedimento di esclusione, il predetto tribunale, pur non dubitando del potere dell'amministrazione appaltante di escludere dalla gara imprese che si trovassero in situazione di collegamento sostanziale tra di loro, escludeva tuttavia che nel caso di specie gli elementi fattuali indicati dalla stazione appaltante potessero configurare tra le ditte escluse l'esistenza del collegamento sostanziale, trattandosi di situazioni del tutto ondivaghe, prive della necessaria univocità e non oggettivamente apprezzabili come indizianti, secondo l'id quod plerumque accidit.

Anche la revoca del bando di gara doveva poi considerarsi illegittima, non essendo stato preceduta, come denunciato dalle ricorrenti, dalle necessarie garanzie procedurali (comunicazione di avvio del procedimento), tanto più che si era trattato di una revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e non già di un autoannullamento per eventuali vizi di illegittimità e che in ogni caso doveva tenersi conto dell'affidamento ingenerato nei concorrenti dall'amministrazione proprio con il bando in questione; veniva tuttavia respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata soltanto dalla Sicurvie Service s.r.l., in quanto l'accoglimento delle censure, cui conseguiva la riedizione della gara, costituiva adeguata forma di risarcimento in forma specifica.

3. AMCPS con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 10 dicembre 2007 ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l'erroneità alla stregua di cinque motivi di gravame, rubricati rispettivamente "1. Contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza, in relazione alla necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/1990"; "2. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione al giudizio di illegittimità formulato dal TAR Veneto dei provvedimenti di esclusione delle ditte

ricorrenti; legittimità dei provvedimenti di esclusione”; “3. Contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza, in relazione alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nel provvedimento di revoca del bando di gara; inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 241/1990”; “4. Mancata applicazione dell’art, 21 octies della legge n. 241/1990” e “5. Improcedibilità del ricorso proposto dalla Nuova Ises s.r.l.”.

Sicurvie Service s.r.l., oltre a costituirsi in giudizio per resistere all’avverso gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, ha altresì spiegato appello incidentale, impugnando il capo della sentenza che aveva respinto, a suo avviso ingiustamente, la domanda di risarcimento del danno per equivalente, essendo pacifico tra le parti che nelle more del giudizio la stessa amministrazione aveva affidato i lavori oggetto di gara ad una propria articolazione interna, così che non vi era più alcuna possibilità effettiva di riedizione della gara e di ottenere quindi il risarcimento in forma specifica, inopinatamente indicato dai primi giudici.

Si è costituita in giudizio con atto datato 9 marzo 2012 anche Se. Com. s.a.s. che, oltre a dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, ha riproposto i motivi assorbiti spiegati con il ricorso di primo grado e con i motivi aggiunti, in virtù della normativa processuale in vigore al momento dell’introduzione dell’appello.

4. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Esigenze logico – sistematiche e di coerenza espositiva impongono innanzitutto di esaminare il secondo motivo di gravame con il quale, denunciando “Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza, in relazione al giudizio di illegittimità formulato dal TAR Veneto dei provvedimento di esclusione delle ditte ricorrenti; legittimità dei provvedimenti di esclusione”, l’amministrazione appellante ha

rivendicato la correttezza e legittimità del proprio operato e della esclusione dalla gara di Sicurvie Service s.r.l., Ital Seam s.a.s., Nuova Ires s.r.l. e Se.Com. s.a.s., essendo emersi puntuali ed incontrovertibili elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, ingiustamente sottovalutati dai primi giudici, idonei e sufficienti a far ritenere esistente tra le predette imprese un collegamento sostanziale e a compromettere, conseguentemente, la regolarità della gara.

Il motivo è fondato.

5.1. Occorre rilevare al riguardo che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, fra le cause di esclusione dalle gare pubbliche devono essere ricomprese, oltre alle ipotesi previste dall'art. 2359 C.C., anche quelle non codificate di collegamento sostanziale le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura ad un unico centro decisionale, causano o possono causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione, risultando ininfluenti che la rilevanza del collegamento anche sostanziale sia stata o meno esplicitata nel bando di gara (C.d.S., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2139; 8 settembre 2008, n. 4267; sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5464; 13 giugno 2005, n. 3089), non rinvenendosi a tal fine alcun ostacolo dal contenuto delle disposizioni di cui al ricordato art. 2359 C.C. (C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 673; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5923; sez. VI, 26 febbraio 2008, n. 1094).

In tal modo si tende ad evitare che il corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto ed il libero gioco della concorrenza possano essere irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese, siano tuttavia riconducibili ad un unico centro di interesse: la ratio di tale previsione è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interesse caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti, proprio per tale situazione,

capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente quindi ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

E' stato evidenziato che, mentre in assenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o di altri indici rivelatori di un collegamento sostanziale, non può dirsi comprovata l'esistenza di un unico centro di interesse tra due (o più) soggetti distinti, tale da consentire uno scambio di informazione (C.d.S., sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4477), è sufficiente la presenza di significativi elementi rilevatori di un collegamento sostanziale tra le imprese affinché sorga l'onere in capo all'amministrazione di verificare se essi sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara (C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 673); inoltre, mentre nelle ipotesi di situazioni di controllo ex art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza della turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l'esistenza di elementi oggettivi concordanti, tali da ingenerare il pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti (C.d.S., sez. V, 17 settembre 2009, n. 5578; sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469).

5.2. Applicando tali consolidati e condivisibili principi alla fattispecie in esame non può dubitarsi, ad avviso della Sezione, della legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara delle imprese Sicurvie Service s.r.l., Ital Seam s.a.s., Nuova Ises s.r.l. e Se.Com. s.a.s., diversamente da quanto opinato dai primi giudici.

Invero, come si ricava dalla lettura della delibera del Consiglio di Amministrazione di AMCPS di Vicenza in data 29 marzo 2006: a) Sicurvie Service s.r.l. (prima classificata), Ital Sem s.a.s. (seconda classificata), Nuova Ises s.r.l. (quarta

classificata) e Se. Com. s.a.s. (quinta classificata), avevano offerto una percentuale di ribasso pressoché identica (in particolare superiore al 39% e oscillante tra il 39,889% della prima ed il 39,317% della quinta); b) tutte le predette quattro imprese avevano sede nello stesso contesto territoriale, tre di esse in Lusciano ed una in Aversa, comune limitrofo al primo; c) i plichi della Sicurvie Service s.r.l., prima classificata, della Ital Sem s.a.s., seconda classificata, e della Nuova Ises s.r.l., quarta classificata, erano giunte all'amministrazione appaltante nello stesso momento e a mezzo dello stesso corriere; d) detti plichi riportavano sul frontespizio dati riepilogativi dell'appalto, dati sostanzialmente analoghi tra di loro, la cui indicazione non era stata prevista e tanto meno raccomandata dall'amministrazione appaltante.

Anche a voler prescindere dalla pur evidente, significativa e sorprendente circostanza della sostanziale uguaglianza dei ribassi percentuali offerti, tutti superiori al 39%, laddove i ribassi effettuati dalle altre imprese concorrenti, tranne una, si erano attestati intorno al 30%, il recapito dei plichi avvenuto nello stesso giorno da parte dello stesso corriere, la indicazione sui plichi dei dati informativi relativi all'appalto in questione sono tutte circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere ragionevolmente secondo l'id quod plerumque accidit che tali offerte provenissero da un unico centro decisionale, tanto più che le predette ditte avevano sede nello stesso limitato ambito territoriale (comuni di Lusciano e di Aversa) ed erano quindi di per sé idonee a compromettere il corretto svolgimento della gara sotto il profilo della par condicio, della segretezza delle offerte e la libera concorrenza e ad inficiare la legittima scelta del contraente da parte dell'amministrazione appaltante.

Tali conclusioni risultano inoltre confortate avvalorate, come pure si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, dal fatto che Sicurvie Service s.r.l., prima classificata, Ital Sem s.a.s., seconda classificata, e Nuova Ises s.r.l., quarta

classificata, erano già state escluse da una gara indetta dal Compartimento ANAS della Sardegna proprio per collegamento sostanziale e dichiarazioni non veritiere, come era stato appurato dalla consultazione del Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici.

Deve poi aggiungersi che tali decisivi elementi di fatto non sono stati minimamente contestati dalle società ricorrenti, le quali si sono limitate a sostenere l'illegittimità del provvedimento di esclusione sotto il profilo della omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione (che correttamente i primi giudici hanno escluso) e dell'asserito difetto di motivazione per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vizi che, come delineato, non sussistono.

Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara delle imprese ricorrenti in primo grado.

6. Possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione, il primo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, con cui l'amministrazione appellante ha lamentato "Contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza, in relazione alla necessità di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/1990" (primo motivo); "Contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza, in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento nel provvedimento di revoca del bando di gara; inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 241/1990" (terzo motivo) e "Mancata applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990" (quarto motivo), sostenendo che la revoca della gara non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento alle imprese che avevano partecipato alla gara (tra cui le ricorrenti, escluse) e che in ogni caso, poiché la eventuale partecipazione a detto procedimento non avrebbe potuto condurre ad una diversa determinazione (anche in considerazione delle puntuali motivazioni su

cui essa si fondava), tale vizio non avrebbe giammai potuto comportarne l'illegittimità.

Tali censure sono infondate, potendo prescindere dal pur decisivo rilievo della sopravvenuta carenza di interesse sul punto delle ricorrenti in primo grado a causa della riscontrata legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara.

Invero, indipendentemente dalla perplessità, oscurità e equivocità della doglianza sollevata con il primo motivo di gravame, in relazione alla quale deve evidenziarsi che i primi giudici hanno correttamente escluso la sussistenza dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara, la Sezione deve osservare che l'amministrazione appaltante ha proceduto alla revoca della gara, stabilendo in particolare di non procedere all'aggiudicazione definitiva, avendo accertato che la mancanza di analisi dei costi nel prezzario regionale, posto a base della gara, rendeva estremamente lunghe, difficoltose e defatiganti le valutazioni di congruità delle offerte risultate autonome, non consentendo di realizzare tempestivamente l'obiettivo sotteso alla gara d'appalto (il necessario ed improcrastinabile rifacimento della segnaletica stradale per garantire adeguata sicurezza agli utenti).

In realtà una simile determinazione costituisce notoriamente espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione ed è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità, irrazionalità e macroscopico travisamento dei fatti che non solo non è stato giammai denunciato dalle imprese ricorrenti, ma che non sussiste neppure, tanto più che esso non è stato neppure ritenuto illegittimo di per sé o viziato quanto alle motivazioni che sono state poste a suo fondamento, ma esclusivamente in ragione della mancata comunicazione dell'avvio del relativo procedimento di revoca alle imprese ricorrenti e della violazione dell'affidamento che esse avevano fatto sulla gara stessa.

Senonché sul punto è sufficiente osservare che, diversamente da quanto rilevato dai primi giudici e sostenuto dalle imprese ricorrenti in primo grado, la revoca della gara (o meglio la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara) è intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria e prima di quella definitiva, in una fase cioè in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all'aggiudicatario provvisorio (titolare tutt'al più di una mera aspettativa di fatto, C.d.S, sez. V, 24 marzo 2005, n. 1525), al quale non è stato ritenuto spettare di conseguenza la invocata comunicazione di avvio del procedimento (C.d.S., sez. V, 24 marzo 2006, n. 1525; così anche C.d.S., sez. V, 21.11.2007, n. 5925, secondo cui, nel caso di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica non è richiesta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, che è invece obbligatoria nel caso in cui l'atto di autotutela abbia ad oggetto l'aggiudicazione definitiva in ragione della posizione di vantaggio che il provvedimento amministrativo ha costituito in capo all'impresa aggiudicataria): a maggior ragione, pertanto, alcuna comunicazione di avvio del procedimento doveva essere inviata alle imprese ricorrenti in primo grado, addirittura legittimamente escluse dalla gara stessa.

Sotto altro concorrente profilo e per completezza espositiva, la Sezione deve sottolineare che, come correttamente rilevato dall'amministrazione appellante, non essendo state minimamente contestate le ragioni poste a fondamento della revoca della gara, non può ragionevolmente dubitarsi che anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni che avrebbero eventualmente prodotto le ricorrenti non sarebbero state idonee a far assumere all'amministrazione appellante un provvedimento diverso, così che il vizio, meramente formale rilevato, non avrebbe giammai potuto comportare l'annullamento del provvedimento impugnato.

7. La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, cui consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado, esime la Sezione

dalla delibazione del quinto motivo di appello (con il quale era stata dedotta l'improcedibilità del ricorso di primo grado proposto da Nuova Ises s.r.l. per l'omessa impugnazione della revoca della gara) e rende improcedibile per carenza di interesse l'appello incidentale spiegato da Sicurvie Service s.r.l. (per l'asserito erroneo rigetto della domanda risarcitoria).

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da AMCPS di Vicenza e sull'appello incidentale proposto da Sicurvie Service s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 3260 del 15 ottobre 2007, così provvede:

- accoglie l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado da Nuova Ises s.r.l., Sicurvie Service s.r.l. e Se.Com. s.a.s.;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)